

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

## REGOLAMENTO ELETTORALE

- a) Tutti gli iscritti all'albo degli Avvocati sono elettori ed eleggibili ad esclusione degli iscritti alla sez. stabiliti i quali sono titolari di diritto di elettorato attivo ma non di quello passivo;
- b) Non è ammesso il deposito di liste presso la sede dell'Ordine;
- c) È consentita la pubblicità elettorale a tutti gli avvocati, sia singolarmente, sia per raggruppamenti o aggregazioni, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 57 del Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 (e successive modifiche);
- d) Le schede elettorali, da utilizzare al primo scrutinio, su di una facciata contengono la seguente indicazione: “Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto - Elezioni per il rinnovo del Consiglio per il biennio 2012/13”, nonché, a seguire, quindici righe orizzontali numerate progressivamente.  
Sull'altra facciata sono bianche.  
Nelle schede elettorali da utilizzare in sede di ballottaggio le righe orizzontali sono in numero pari al restante numero di Consiglieri da eleggere;
- e) l'ufficio elettorale è composto dal Presidente del Consiglio uscente, da due scrutatori e dal Consigliere Segretario uscente.  
La nomina degli scrutatori spetta al Consiglio dell'Ordine.  
In caso di impedimento del Presidente, assume la presidenza il consigliere più anziano professionalmente, facente parte del Consiglio uscente.  
In caso di impedimento del Consigliere Segretario, assume la carica il consigliere più giovane professionalmente, facente parte del Consiglio uscente.  
In caso di impedimento di uno o entrambi gli scrutatori, si provvede alla loro sostituzione con gli scrutatori supplenti, che devono essere nominati dal Consiglio al momento della designazione degli scrutatori effettivi.  
In caso di contestuale impedimento degli scrutatori effettivi e supplenti, il Presidente dell'ufficio elettorale provvede alla nomina degli scrutatori, scegliendoli tra gli avvocati presenti iscritti all'Albo.
- f) L'Ufficio elettorale si costituisce presso il seggio almeno un'ora prima rispetto a quella stabilita per la prima convocazione dell'Assemblea, per procedere alla vidimazione delle schede in numero pari a quello degli iscritti all'Albo Avvocati e ad ogni altra operazione preliminare.  
Delle operazioni compiute viene redatto apposito verbale.
- g) Nell'assemblea riunita in prima convocazione si procede secondo le norme dettate dall'art. 4 del D. Lgs. Lgt. 23.11.1944 n. 382.
- h) Nell'Assemblea riunita in seconda convocazione le votazioni hanno inizio alle ore 09.00, qualunque sia il numero degli avvocati presenti, e proseguono ininterrottamente fino alla chiusura; non si procede alla seconda chiamata di cui all'art. 4 D. Lgs. Lgt. N. 382/1944 e gli avvocati sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione.  
Il quorum richiesto dall'art. 3 ultimo comma D. Lgs. Lgt. N. 382/1944 ai fini della

- validità dell'Assemblea, viene accertato al momento della chiusura delle votazioni.
- i) Nell'eventuale ballottaggio le votazioni hanno inizio alle ore 09.00.
  - j) Nei giorni fissati per le votazioni elettorali, la votazione si chiude alle ore 16.00; gli elettori che a tale ora si trovino nella sala adibita a seggio elettorale sono ammessi a votare.
  - k) Nella scheda elettorale possono essere espresse preferenze in numero non superiore a quindici ed in sede di eventuale ballottaggio in numero non superiore al restante numero di consiglieri da eleggere.  
E' valida la scheda contenente un numero inferiore di preferenze (anche singola).  
Sono nulli i voti di preferenza eccedenti il limite massimo sopra indicato rispettivamente per il primo scrutinio e per il ballottaggio: rimangono validi quelli scritti per primi.  
Nel computo del limite massimo dei voti esprimibili si tiene conto anche dei voti di preferenza invalidi.
  - l) Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite righe tracciate nella scheda, il nome e cognome dell'avvocato preferito.  
In caso di identità di cognome tra avvocati, deve scriversi, a pena di nullità del voto di preferenza, la data ed il luogo di nascita.
  - m) Nel primo scrutinio, nella sala destinata alla votazione, deve mettersi a disposizione degli elettori l'elenco alfabetico degli iscritti all'Albo degli Avvocati, copia del quale deve comunque trovarsi all'interno di ciascuna cabina elettorale.
  - n) Per il ballottaggio, nella sala destinata alla votazione, deve mettersi a disposizione degli elettori, un duplice elenco degli avvocati che, avendo riportato anche un solo voto al primo scrutinio, di diritto partecipano al ballottaggio.
  - o) Un esemplare dell'elenco di cui al punto "n" deve essere formato secondo l'ordine alfabetico dei candidati e l'altro in base alla graduatoria dei voti riportati al primo scrutinio, dando la precedenza, a parità di voti, all'avvocato più anziano professionalmente.
  - p) Copia dei due esemplari dell'elenco di cui ai punti "n" e "o" deve trovarsi all'interno di ciascuna cabina elettorale.
  - q) Per quanto espressamente previsto nel presente regolamento elettorale, si applicano le disposizioni dettate dal D. Lgs. Lgt. N. 382 del 23.11.1944 e dalle altre norme vigenti in materia.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to Avv. Sergio Alfano

IL PRESIDENTE  
f.to Avv. Francesco Russo